

DL 63/13 e APE, in Lombardia validi anche gli ACE redatti dopo la legge n. 90/13



MARTEDÌ 03 SETTEMBRE 2013 14:53

In Emilia Romagna l'attestato di certificazione energetica è del tutto equivalente ad ogni effetto all'attestato di prestazione energetica



“Si ritiene che la Regione Lombardia sia legittimata ad applicare la propria disciplina per l'efficienza e la certificazione energetica degli edifici, ferma restando la necessità di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo ed i principi fondamentali desumibili dal D.Lgs. 192/2005, come modificato a seguito della conversione in legge del D.L. 63/2013, con particolare riferimento alle disposizioni non ancora attuate”.

Di conseguenza, “sono idonei all'allegazione ai contratti di trasferimento e di locazione di edifici o di singole unità immobiliari siti nel territorio della Regione Lombardia, in originale o in copia conforme, anche in base all'epoca della loro redazione, oltre agli attestati di certificazione energetica redatti prima della data di entrata in vigore del D.L. 4 giugno 2013, n.

63, anche gli attestati di certificazione energetica redatti dopo l'entrata in vigore del D.L. 63/2013 e della legge 3 agosto 2013, n. 90, di conversione del decreto stesso, fino all'approvazione di nuove disposizioni regionali.”

È questa la posizione della **Regione Lombardia** che, in una nota dell'8 agosto scorso, ha diramato alcune indicazioni in merito agli effetti sul territorio regionale della conversione in legge del decreto n. 63 del 4 giugno 2013, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Riformulata la clausola di cedevolezza

Entrata in vigore il 4 agosto, la legge di conversione n. 90/13 ha introdotto numerose modifiche al d.lgs. 192/2005 di attuazione della direttiva 2002/91/CE e ha **riformulato l'art. 17**, che riconosce la possibilità alle Regioni e alle Province autonome di adottare una propria disciplina in materia – la cosiddetta “clausola di cedevolezza” - come segue: “Art. 17. (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento”.

Le osservazioni della Regione Lombardia

In proposito, la Regione Lombardia osserva che l'art. 9 della l.r. 24/2006 attribuisce alla Giunta la competenza a dettare disposizioni per ridurre il consumo energetico e per certificare il fabbisogno energetico degli edifici, conformemente alle previsioni della direttiva 2002/91/CE e della direttiva 2010/31/UE; inoltre, l'art. 9 bis della stessa legge prevede che la Giunta definisca, nell'ambito della disciplina di cui sopra, le modalità per anticipare al 31 dicembre 2015 l'applicazione dei limiti di fabbisogno energetico previsti dall'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE.

La deliberazione della Giunta regionale lombarda n. 8/8745 del 22 dicembre 2008 (“Determinazioni in merito alle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici”), pur essendo precedente alla direttiva 2010/31/UE, contiene disposizioni puntuali che rispondono in gran parte alle previsioni contenute nella direttiva stessa; ulteriori previsioni di quest'ultima sono state attuate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1811/2011, 2554/2011, 255/2011, 4416/2012.

La Regione Lombardia sottolinea che allo stato attuale, le disposizioni della direttiva 2010/31/UE che non sono ancora state oggetto di attuazione riguardano le prestazioni degli impianti per la climatizzazione estiva, mentre la mancanza di disposizioni per la realizzazione di edifici ad emissioni quasi zero non può essere ritenuta un inadempimento, dato che non sono ancora scaduti i termini previsti dalla direttiva medesima.

Peraltro, la Circolare n. 12976 del 25 giugno 2013 del Ministero dello sviluppo economico prevede che fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 4 del D.L. 63/2013, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l'APE (attestato di prestazione energetica che sostituisce l'ACE) secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59. In pratica, si adempie alle prescrizioni del D.L., redigendo l'ACE/APE

secondo le modalità riconducibili alla direttiva 2002/91/CE.

Il Mise “salva” le normative regionali

Intervenendo sulla normativa tecnica da applicare per la redazione dell'APE, il ministero dello Sviluppo economico, con la lettera di chiarimenti del 7 agosto, fa sostanzialmente salve le norme regionali anche se non hanno ancora recepito la direttiva 2010/31/UE (**LEGGI TUTTO**): “*Fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, sempre nelle more dell’emanazione dei decreti suddetti o dell’emanazione di norme regionali volte al recepimento della direttiva 2010/31/UE, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia.*”

Emilia Romagna, i chiarimenti della Regione

Anche la Regione Emilia-Romagna ha emanato una nota di chiarimento nella quale si precisa che “per quanto riguarda le procedure di certificazione energetica le nuove disposizioni non comportano significative modifiche immediate a quanto attualmente previsto dalle disposizioni delle Regione Emilia-Romagna in materia”.

Per quanto concerne l'introduzione dell'Attestato di prestazione energetica, la Regione “ha già provveduto con la Delibera della Giunta regionale 1366/2011 a sancire la sostanziale ed effettiva equivalenza tra le definizioni di “Attestato di Certificazione Energetica” e di “Attestato di Prestazione Energetica”, in coerenza alla Direttiva 2010/31/UE; pertanto, il documento che viene registrato nel sistema regionale di certificazione energetica come “Attestato di Certificazione Energetica” è del tutto equivalente ad ogni effetto all’Attestato di Prestazione Energetica” previsto dalla Legge 90/2013”.

Quanto ai contenuti dell'Attestato e alle modalità di calcolo degli indici di prestazione energetica, la Regione Emilia-Romagna precisa che “continuano ad applicarsi le norme vigenti nelle more dell’emanazione del provvedimento di cui al comma 12 dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 così come modificato dalla Legge 90/2013. Si veda in proposito anche la circolare ministeriale del 7 agosto 2013. Al contrario, nelle more del complessivo aggiornamento della normativa regionale, in materia di produzione e allegazione dell'Attestato devono essere rispettate le disposizioni di cui al comma 1, 2, 3 e 3bis dell’art. 6 della legge n. 90 del 2013”.

Leggi anche: “Attestato di prestazione energetica (APE), il Mise fa salve le norme regionali”

SE VUOI RIMANERE AGGIORNATO SU "APE e ACE" ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI CASAELIMA.com"

Share

13

Mi piace

Piace a 13 persone. [Registrati](#) per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Articoli correlati:

20/08/2013 - Attestato di prestazione energetica (APE), il Mise fa salve le norme regionali

08/08/2013 - L'Ape e il “pasticcio normativo”. Confedilizia blocca la stipula dei contratti di locazione

07/08/2013 - Atto nullo senza APE allegato. I rischi per il professionista